



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

3° AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATURA, ESTETICA
E SERVIZI SIMILARI

Legge 14 Febbraio 1963, n. 161 così come dalla Legge 23 Dicembre 1970 n. 1142 Legge 8 Agosto 1985 n. 443 e s.m.i.,
Legge 4 Gennaio 1990, n. 1 Legge Regionale 4 Agosto 1992, n. 32, D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.
Legge 17.08.2005 n. 174

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.03.2006

INDICE

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2: DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

ART. 4: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 5: ESERCIZIO IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA'

ART. 6: QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ART. 7: SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 8: REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 9: CRITERI PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DEL SETTORE DI ATTIVITA' DI QUELLI ESISTENTI

ART. 10: IL SUBENTRO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE

ART. 11: INVALIDITA' MORTE INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

ART. 12: LA VALUTAZIONE PREVENTIVA

ART. 13: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14: INIZIO E SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

ART. 15: OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

ART. 16: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

ART. 17: DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TATUATORE O PIERCING

ART. 18: SANZIONI

ART. 19: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20: ABROGAZIONE D NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica e attività di servizio similari ovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico e privato, comprese le convivenze, nonché in appositi reparti di alberghi, ospedali, ecc., anche a titolo gratuito:

a) in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4.1.1990, n. 1, dalla L.R. 4.8.1992, n. 32, modificata dalla L.R. 3.3.1993, n. 12 per le attività di acconciatura ed estetica;

b) in attesa di un riconoscimento esplicito da parte dell'ordinamento per le attività di servizio similari all'estetica.

2. Gli artt. 2 e seguenti disciplinano l'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica; l'art. 17 disciplina l'esercizio delle attività di servizio similari all'estetica.

Art. 2. DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività di acconciatura ed estetica

a) **“BARBIERE”** attività inerente le prestazioni per solo uomo relative ai trattamenti ed ai servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, nonché il taglio e il trattamento della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare;

b) **“ACCONCIATORE”** attività inerente le prestazioni svolte indifferentemente per uomo e donna relative ai trattamenti ed ai servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari e l'applicazione di parrucche. Sono comprese nelle prestazioni di cui sopra le attività identificabili con definizioni di uso corrente quali: "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere";

c) **“ESTETISTA”** attività inerente le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1 del 1990, ivi compresi i centri per l'abbronzatura o “solarium”, la sauna, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, anche con le metodiche definite “massaggio shiatsu”, il disegno epidermico o trucco semipermanente.

2. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui alla lett. c) del comma 1, si intendono:

a) **per centro di abbronzatura o “solarium”** quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone ma con la presenza di operatori professionali;

b) **per attività di “ginnastica estetica” e “massaggio estetico”** quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

c) **per attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”** quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine

di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

3. La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere per uomo e donna che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 161 del 1963, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1970, sono "inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario", è assorbita, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990 e del presente Regolamento (le cosiddette prestazioni semplici di manicure e pedicure).

4. Non rientrano nell'attività di estetica, e pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a) i **trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario**, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico, massaggiatore kinesiterapico), massaggiatore sportivo e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

b) le **attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness"**, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

c) l'**attività di onicotecnica**, che consiste nell'applicazione e nella decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché la semplice applicazione del prodotto sulle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle. Nel caso di qualsiasi trattamento invasivo che incida sulla pelle, l'attività sarà assimilata a quella di estetista ed assoggettata alla Legge 1/90.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono attività di servizio similari a quella di estetista:

a) il **tatuaggio**, cioè l'attività inerente alla colorazione permanente della cute dovuta all'introduzione o penetrazione, con microaghi, nel derma di pigmenti insolubili che formano figure o disegni indelebili;

b) il **piercing**, cioè l'attività inerente nel trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le modalità di programmazione delle attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista devono tendere ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio a scala locale da rendere all'utenza. La qualità del servizio deve essere proporzionale alla popolazione residente evitando, nel contempo, il sorgere di fenomeni concorrenziali causati da un eccesso del servizio stesso.

2. La distribuzione degli esercizi sul territorio deve essere differenziata per zone a seconda della collocazione geografica, e cioè:

Zona 1. – CAPOLUOGO

Zona 2. FORESE comprendente GALLO – CORONELLA – MADONNA BOSCHI e CHIESA NUOVA

e deve avvenire - ai sensi della legge n.161/1963 nel testo introdotto dal comma 2 dell'art.2 della legge n. 1142/1970 e del comma 1, lett.c), dell'art.5 della L.R. n. 32/1992 - nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi dello stesso tipo, calcolata per ciascuna ZONA.

Art. 4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell'esercente, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste dal comma 3, in appositi locali, separati e distinti, anche se adiacenti o comunicanti, da quelli in cui vengono esercitate altre attività, che rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 8.

2. E' vietato l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.

3. Le prestazioni in luogo diverso dai locali destinati all'esercizio dell'attività, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, sono ammesse nei seguenti casi:

a) in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso la dimora del committente (ovvero presso il committente) nei casi di grave e totale impedimento fisico del cliente, da parte dei titolari delle imprese che risultano esercitare legittimamente l'attività, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga nel normale orario di lavoro;

b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo;

c) in via generale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.

4. Queste prestazioni devono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto purché in possesso delle qualificazioni professionali.

5. Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente dichiari di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione, salvo che l'attività sia esercitata in idoneo locale separato e distinto dall'abitazione e che siano rispettate tutte le condizioni igienico sanitarie vigenti.

6. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, è fatto obbligo ai titolari delle imprese di apporre all'esterno, ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

Art. 5. ESERCIZIO IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA'

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di imprese societarie.

2. Una stessa impresa, sia individuale che societaria, può essere titolare di più di un esercizio a condizione che ciascuno di essi sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.

3. In deroga alla condizione di cui al precedente comma 2° è consentito alla stessa impresa, esercitata in forma individuale, di essere titolare di un ulteriore esercizio per le attività disciplinate dal presente Regolamento presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.

4. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:

a) in forma di imprese autonome titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso servizi e sala d'attesa in comune, ma in distinti e separati locali (Centri Integrati);

b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 443/1985 (*Società Infrasettoriali*), titolare di più attività a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 6 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dai singoli soci che esercitano le distinte prestazioni ovvero da almeno un socio e da direttori tecnici. Ogni socio e/o direttore tecnico dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. L'attività deve essere adeguata nel caso che, a causa del recesso di soci, di dimissioni del direttore tecnico o per altro motivo, venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività;

c) in forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 6 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dal titolare ovvero da direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare e/o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano essere qualificati. L'attività deve essere adeguata nel caso di dimissioni dei direttori tecnici o per altro motivo venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività;

5. Nel caso di attività esercitate presso strutture ricettive, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati, e presso istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di barbiere e di acconciatore per uomo e donna a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.

6. Le imprese di acconciatura, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, che consiste esclusivamente nel taglio nella cura e nella colorazione delle unghie, liberamente senza il possesso della qualificazione professionale.

Art. 6. LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. La qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 1142 del 1970, e dall'art. 3 della legge n. 1 del 1990, richiede

rispettivamente per l'esercizio dell'attività di barbiere o acconciatore per uomo e donna e per l'esercizio dell'attività di estetista, deve essere posseduta:

- a) nelle imprese esercitate in forma individuale, dal titolare dell'attività o dal direttore dell'azienda;
- b) nelle imprese esercitate in forma societaria, dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività o dal direttore dell'azienda;
- c) nelle associazioni o circoli sportivi, quando le prestazioni sono svolte, nei limiti dell'attività istituzionale, a favore dei soci, dal responsabile delle prestazioni.

2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.

3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 7. SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Per i locali da adibire allo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica sono fissate le seguenti superfici minime:

- a) barbieri e acconciatori per uomo e donna mq. 10 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio";
- b) estetista mq. 14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può essere inferiore a mq. 5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può essere inferiore a mq. 14.

2. Dal computo della superficie minima di cui al comma 1 devono essere esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.) o destinati ad attività complementari e/o sussidiarie

Art. 8. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica gli esercizi devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché quelle in materia di inquinamento acustico, ambientale, di prevenzione e sicurezza. L'esercizio dell'attività è pertanto subordinato al possesso di tutti i pareri o nulla osta previsti per l'esercizio dell'attività compreso il preventivo parere igienico sanitario da rilasciarsi preventivamente a cura dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.

2. I locali che costituiscono l'esercizio, le attrezzature e le suppellettili impiegati nello svolgimento dell'attività, le caratteristiche tecniche degli apparecchi e dei macchinari utilizzati, i procedimenti tecnici usati devono essere conformi ai requisiti igienico – sanitari stabiliti dall'Allegato A.

Art. 9 CRITERI PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DEL SETTORE DI ATTIVITA' DI QUELLI ESISTENTI

1. L'apertura di nuovi esercizi per l'attività di acconciatura ed estetica è subordinato al rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.

2. Tenuto conto della densità della popolazione residente e fluttuante, degli addetti in esercizio presso le varie aziende nelle diverse zone del territorio comunale e della localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi, la distanza minima fissata, calcolata come prescritto nel presente articolo, è determinata come segue:

ZONA 1: Capoluogo Ml. 80 sia per l'attività di BARBIERE e ACCONCIATORE che per le attività di ESTETISTA

ZONA 2: Forese Ml. 80 sia per l'attività di BARBIERE e ACCONCIATORE che per le attività di ESTETISTA

La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio esistente appartenente allo stesso tipo anche se ubicato in zone diverse.

- Per i **nuovi rilasci** la misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

L'attraversamento della carreggiata verrà effettuato ad angolo retto nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Le distanze devono essere misurate prendendo in considerazione il tratto di sede stradale da percorrere da un numero civico all'altro, a nulla rilevando le circostanze, ulteriori ed eventuali, circa l'ubicazione degli esercizi all'interno di cortili privati o di appartamenti situati in fabbricati condominiali.

Per sede stradale deve intendersi qualunque spazio, pubblico o privato, comunque aperto al pubblico passaggio pedonale, anche nell'ipotesi che il transito non derivi da un diritto conseguente alla costituzione di servitù, convenzione, ecc. In caso dubbio tra i diversi sistemi di misurazione sarà ritenuta valida la distanza minore.

- **Il trasferimento** da luogo a luogo di un esercizio esistente è sempre ammesso nell'ambito di tutto il territorio comunale nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti dello stesso tipo non inferiore a ml. 50 da misurarsi così come previsto dal punto precedente relativo ai nuovi rilasci.

- **Gli ampliamenti o le riduzioni** di superficie dell'attività sono sempre concessi nel rispetto di tutte le norme comprese quelle edilizie ed igienico sanitarie.

3. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, su eventuale ed espressa richiesta presentata dalle Associazioni sindacali di categoria, motivata da variazioni della densità della popolazione residente e fluttuante, del numero di addetti in esercizio presso le varie aziende, delle abitudini dei consumatori, il Comune può, con Determinazione del Dirigente competente, modificare il valore delle distanze minime fissate al precedente comma 2.

4. **Non sono soggette** al rispetto delle distanze minime le attività disciplinate dal presente Capo svolte:

- a) nell'ambito dei Centri commerciali come definiti negli strumenti di programmazione attuativi delle disposizioni di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
- b) nell'ambito dei Centri Integrati;
- c) presso strutture ricettive (quali alberghi, campeggi, ostelli, ecc.) quando le prestazioni sono svolte esclusivamente a favore degli alloggiati;
- d) presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti e/o strutture assistenziali, istituti e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando le prestazioni sono svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito;
- e) presso la Stazione Ferroviaria per servizi resi prevalentemente ai viaggiatori;
- f) presso associazioni o circoli sportivi, quando le prestazioni sono svolte, nei limiti dell'attività istituzionale, esclusivamente a favore dei soci.

5. **Non è soggetto** al rispetto delle distanze minime l'ampliamento dei seguenti settori di attività mediante l'aggiunta di una o più attività disciplinate dal seguente Regolamento:

- a) attività esistenti di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista;
- b) attività esistenti di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

6. **In caso di lavori di ristrutturazione**, manutenzione o di altri interventi edilizi relativi locali adibiti all'esercizio dell'attività che non ne consentono la normale prosecuzione, è consentito il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio in deroga alle distanze minime stabilite dal presente articolo e delle superfici minime fissate dal successivo art. 7, per un periodo comunque non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per una sola volta, su motivata richiesta degli interessati, per uguale periodo.

Art. 10. IL SUBENTRO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per lo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte è consentito a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, a seconda della tipologia dell'impresa.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali.

3. Negli esercizi gestiti secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. b) (Società Infrasettoriali) le singole aziende possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

4. Non è ammesso il subentro nelle attività che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti al comma 2 dell'art. 8.

Art. 11. INVALIDITA' MORTE INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, nel caso di invalidità, di morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatura ed estetica può continuare l'attività

per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Art. 12. LA VALUTAZIONE PREVENTIVA

1. Qualora l'immobile da destinare all'esercizio dell'attività richieda l'esecuzione di interventi edilizi o il rilascio di pareri o nulla osta, gli interessati devono richiedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive l'autorizzazione unica, relativa alla valutazione preventiva inerente il procedimento, presentando apposita richiesta corredata dalla la seguente documentazione:

a) Elaborati progettuali dell'intervento edilizio previsto con particolare riferimento ai locali destinati all'esercizio dell'attività, i quali devono rispondere ai requisiti di cui al n. 1.1. dell'Allegato A, rispettare le superfici minime fissate all'art. 7 nonché, nella fattispecie previste, delle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 5. In particolare la pianta planimetrica dei locali di progetto deve essere almeno in scala 1:100, deve indicare la destinazione dei singoli vani, la superficie, l'altezza e le superfici di illuminazione di ciascuno. Nel caso di richieste di attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;

b) Planimetria, in scala adeguata, della zona in cui si intende attivare il nuovo esercizio, trasferire o ampliare il settore di attività di quello esistente, nella quale devono essere localizzati l'esercizio stesso e quello più vicino dello stesso tipo;

c) Relazione attestante la tipologia dell'esercizio, la zona in cui lo stesso deve essere ubicato secondo le localizzazioni indicate nella planimetria di cui alla precedente lettera 2), la distanza, in ml., da quello preesistente più vicino dello stesso tipo, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 9, del presente Regolamento.

d) Scheda Informativa Regionale contenente la valutazione del rischio chimico relativo ai prodotti utilizzati.

2. In relazione ad ulteriori aperture di nuovi esercizi, per il trasferimento degli esercizi esistenti e/o l'aggiunta di nuovi settori di attività a quelli esistenti, ai fini del rispetto della distanza minima di cui all'art. 9, sono considerati preesistenti gli esercizi per i quali è in corso di validità l'autorizzazione unica rilasciata secondo quanto stabilito al comma 3.

Art. 13. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta al rilascio di idonea autorizzazione amministrativa.

2. Tutte le procedure tecniche, igienico sanitarie ed amministrative relative all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento verranno espletate dallo Sportello Unico delle Attività Produttive.

3. L'autorizzazione è valida per i locali in essa indicati ed è rilasciata dal Responsabile del Settore previo accertamento dei seguenti requisiti:

- del possesso dei requisiti professionali per l'attività che si intende esercitare da parte dei soggetti indicati dalle vigenti disposizioni, in relazione alle diverse tipologie di impresa, di cui all'art. 6
- il rispetto delle superfici minime dei locali di cui all'art. 7
- la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 8
- il rispetto dei criteri e delle distanze di cui all'art. 9
- dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati, dei prodotti applicati ed al personale addetto, attestati mediante il rilascio di idoneo parere igienico sanitario.

4. Alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione, da presentarsi in duplice copia:

a) pianta planimetrica dell'esercizio, sottoscritta dal richiedente, in scala almeno 1:100, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza, le superfici di illuminazione di ciascuno, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione e la disposizione degli arredi. Nel caso di richieste di attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;

b) planimetria, in scala adeguata, della zona in cui si intende attivare il nuovo esercizio, trasferire o ampliare il settore di attività di quello esistente, dove devono essere localizzati l'esercizio stesso e quello più vicino dello stesso tipo;

c) relazione tecnica sottoscritta dal richiedente, contenete i seguenti elementi:

- stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- numero dei posti di lavoro per le attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna;
- elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
- descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti.

d) copia del parere igienico sanitario rilasciato dal competente Servizio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. relativo alla conformità dei locali alla normativa igienico sanitaria,

e) copia del certificato attestante il possesso della qualificazione professionale

Art. 14. INIZIO SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Le imprese titolari delle attività hanno l'obbligo di iniziare l'attività stessa entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Per comprovate ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare, i titolari possono prorogare il termine di inizio dell'attività previa motivata richiesta.

3. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente le sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni e fino a sessanta giorni.

4. Per periodi superiori a sessanta giorni, anche se cumulati in seguito alla comunicazione di cui al comma precedente l'attività può essere sospesa, su richiesta degli interessati, per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, da documentare, previo rilascio di apposita autorizzazione.

5. Il Dirigente responsabile ordina la sospensione temporanea della attività, per un periodo non superiore a sei giorni, nel caso venga accertato che l'esercente effettua, con continuità, interruzioni giornaliere dell'attività aventi la durata dell'intera giornata. In caso di recidiva si provvederà a revocare il titolo autorizzativo ed a ordinare la cessazione dell'attività con provvedimento motivato del Responsabile del Settore.

6. In caso di cessazione il titolare dell'attività, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di inviare al Comune la dichiarazione di cessazione e rinuncia scritta, in carta semplice, con firma autografa non autenticata, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa.

Art. 15. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

1. I titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

- a) le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
- b) il calendario e gli orari di apertura e chiusura dello esercizio, visibili all'esterno anche quando lo stesso è chiuso;
- c) qualunque atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile emanare ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 16. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA'

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista sono adottati dal Responsabile del Settore competente con propria Determinazione, su proposta delle Organizzazioni di categoria.

2. La determinazione dirigenziale di cui al comma precedente dovrà prevedere:

- a) il coordinamento degli orari degli esercizi secondo le finalità previste dal comma 7 dell'art. 50 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- b) la deroga, su domanda degli interessati, al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per comprovate ragioni di necessità;
- c) la garanzia del servizio, svolto normalmente in modo saltuario, a favore delle persone che conducono vita comune nell'ambito delle strutture di cui alle lettere d) e e) del punto 4, 3 comma, dell'art. 9.

Art.. 17. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TATUATORE O PIERCING

1. In attesa di un riconoscimento esplicito delle attività di servizio di tatuatore e di piercing, che non rientrano fra quelle di estetista, il loro esercizio è subordinato alla preventiva presentazione di apposita denuncia inizio attività, previa l'acquisizione del relativo parere igienico sanitario.
2. Per i tatuaggi e i piercing eseguiti sui minori deve essere in ogni caso acquisito il preventivo consenso scritto al trattamento di chi ne esercita la potestà.
3. Alle attività di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 comma 6.